

N^o 20225
1997 Polizia

Venezia 4. Giugno 1840

1840

L'Imperiale Regio Governo
Alla R. Direzione della Facoltà Medica
presso la R. Università di

Padova

Per ordine di S. A. S. R. d. Serenissimo Arciduca Vice-Re
all'aspettato con venerabile 17. Maggio pp. N. 5398 dove questo
Governo emanare sentita codesta Facoltà Medica sulla proposi-
zione di provvedere alla punitiva Giustizia con avertata
norma delle rispettive procedure mediante designazione
ai Medici e Chirurghi di emettere con precisione giudi-
cio sulle ferite colla qualifica di gravi o leggere.
Tale disposizione stabilita dal Codice Penale Italiano agli articoli
309-310 e 311 è pure ritenuta dal vegliante Codice che contempla
come delitto i gravi ferimenti e le gravi lesioni ai N. 156.
157-158-159 col suppletto delle indicazioni comprese nell'Art. 242
dello stesso Codice in parte illastate dalla Notificazione 21. Giu-
gno 1828. e Art. 163. della Collezione a stampa nell'obbligo
dato ai Medici di specificare se la ferita sia poco o molto
pericolosa.

Le altre lesioni che non raggiungono gli estremi contenuti
nei sud^{ti} N. della prima parte sono contemplate dal N.
163. della II parte come gravi trasgredienti di Polizia.

In entrambe però le sanzioni penali anzidette mancherebbe il mezzo opia l'istesso legale a stabilirvi in posto positivo la loro diversa qualità.

Varono quindi proposte a scioglierli i seguenti quesiti.

1.^o Se la sicurezza sia in grado all'appoggio di un principio di determinabile class di gravi ferimenti a differenza delle lesioni

2.^o Se si possa fare una completa enumerazione dei gravi ferimenti o lesioni corporali.

3.^o Quali principi si possano prescrivere onde qualificare grave ferimento.

Questa Direzione produrrà con ogni possibile sollecitudine il parere della Facoltà Medica sui quesiti anzidetti avuto riguardo allo scopo cui sono diretti ed alle premesse disposizioni di legge.

J. Spaur